

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 29/09/2016

OGGETTO: SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2017-2018 (Z1C1B5F062)
- DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n.102 del 08/03/2011 con la quale era stato aggiudicato alla società BSI – Broker Service Italia Srl il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Camera di Commercio di Lucca per il periodo 2011-2013;

- la determinazione dirigenziale n. 399 del 06/11/2013 con la quale era stato rinnovato, per l'ulteriore triennio 2014-2016, il contratto con la BSI Broker Service Italia Srl, esercitando la facoltà contemplata dall'originaria procedura di gara;

Considerato che:

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni *“nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”* ;

- le attività del broker consistono nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell'assistenza nella liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;

Posto che:

- scadrà il 31.12.2016 il contratto in essere con la BSI Broker Service Italia Srl, oggi

denominata Broker Net Italia Srl, e che non sono presenti all'interno dell'ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;

- si rende necessario, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di brokeraggio che assicuri alla Camera di Commercio il necessario supporto tecnico e la competenza professionale adeguata a valutare gli strumenti assicurativi da attivare nel prossimo futuro a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo: incendio- infortuni amministratori - rc auto, furto e incendio autovettura - furto-responsabilità civile verso terzi-responsabilità patrimoniale per colpa lieve-responsabilità patrimoniale conciliatori – kasko veicoli dipendenti - all risk quadro Viani;

Fermo restando che:

- il compenso del broker si manterrà, come fino ad oggi avvenuto, a carico delle compagnie assicurative e nessun onere graverà sul bilancio della Camera di Commercio per le prestazioni ed i servizi di brokeraggio assicurativo;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 216, comma 9, sul regime transitorio vigente per le procedure semplificate di cui all'art. 36 per importi inferiori alla soglia comunitaria, in attesa dell'emanazione delle Linee Guida ANAC, previste dall'art. 36, comma 7.

Visti altresì:

- la proposta dell'ANAC in ordine alle Linee Guida di cui all'art. 36, comma 7 “sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, trasmessa il 4 luglio 2016 al Consiglio di Stato per la richiesta di apposito parere, dati la generalità e la rilevanza delle questioni trattate, nonché l'impatto erga omnes delle emanande Linee Guida;

- il successivo parere sulla proposta di Linee Guida Anac rilasciato dal Consiglio di Stato il 13 settembre 2016;

Considerato che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamato altresì:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Fermo restando che:

- è obbligatorio il ricorso alle convenzioni Consip Spa nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione annuale di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali, per alcune Pubbliche Amministrazioni, è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle Centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Dato atto che:

- il servizio di brokeraggio assicurativo, oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

- non sono, in ogni caso, attualmente in corso convenzioni Consip per il servizio di brokeraggio assicurativo e che non è possibile neppure il ricorso al Me.Pa, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risulta attivo sul MEPA alcun bando inerente servizi di brokeraggio assicurativo.

- l'importo complessivo del contratto, considerata l'eventuale ripetizione per il medesimo periodo ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e valutata inoltre l'opzione di proroga tecnica di 120 gg, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del medesimo Decreto, è stimabile in circa € 11.500 il cui onere, in ogni caso, non graverà sulla Camera di

Commercio.

Richiamato:

- l'art 216 comma 9, secondo cui “fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 37, comma 6, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili” con lo stesso D.Lgs 50/2016.

Tenuto conto inoltre:

- che nell'individuazione dei potenziali operatori economici da invitare a presentare offerta, la procedura di cui all'art. 216, comma 9 che si attiverà assicura il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice degli Appalti, in particolare:

- il **principio di economicità** è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Camera di Commercio ed affidatario, ma in base alle regole di stima di cui all'art. 35, tenendo conto della percentuale offerta nella precedente gara di brokeraggio assicurativo;
- il **principio dell'efficacia** viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche della Camera di Commercio di Lucca che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno del servizio di brokeraggio, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio della Camera di Commercio stessa nell'esecuzione dei compiti e funzioni attribuiti dalla Legge;
- il **principio della tempestività** viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene secondo termini temporali di acquisizione del servizio di brokeraggio adeguati ai fini dell'efficace e tempestiva acquisizione di condizioni assicurative idonee e calzanti rispetto alle esigenze della Camera;
- il principio della **correttezza** viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta arbitraria o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo di presentare offerta essendosi preventivamente rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati a negoziare con la Camera di Commercio di Lucca, a parità di condizioni;
- il principio della **libera concorrenza** viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con la Camera di Commercio permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
- il principio di **non discriminazione** viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato anche alla microimprese e la ragione per la quale si affida la prestazione

all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica/progettuale, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta a parità di condizioni di tutti gli altri soggetti richiesti di offerta;

- il principio della **trasparenza** viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dalla normativa vigente;
- il principio della **proporzionalità** è garantito da un sistema di individuazione del contraente sufficientemente snello, adeguato alle esigenze da coprire e che non richiede requisiti, documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della **pubblicità** viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dunque di:

- avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) con cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da individuare a seguito di pubblicazione di apposito avviso nel profilo del committente, ai sensi dell'art. 216, comma 9;

- individuare tramite pubblico sorteggio i cinque operatori economici da invitare a presentare offerta, ove le manifestazioni di interesse pervenute saranno in numero superiore a cinque;

- di affidare il servizio secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Vista ed approvata la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Provveditorato, in particolare: avviso, modello di manifestazione di interesse, capitolato d'appalto, lettera di invito (da inviare alle cinque imprese selezionate), domanda di partecipazione, modulo di offerta economica, che - tutti allegati al presente provvedimento - ne formano parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

1. di avviare una procedura negoziata per l'affidamento del brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) con cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da individuare a seguito pubblicazione di apposito avviso nel profilo del committente, ai sensi dell'art. 216, comma 9;

2. di individuare tramite pubblico sorteggio cinque operatori economici da invitare tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse, se il numero di quelle che perverranno dopo l'apposito avviso dovesse risultare superiore a cinque;

3. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di approvare i documenti di gara predisposti dall'Ufficio Provveditorato, in particolare: l'avviso, il modello di manifestazione di interesse, il capitolato, la lettera di invito, il modello di domanda di partecipazione ed il modulo di offerta economica che, tutti allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

5. di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore - Rag. Luca Granucci, responsabile dell'Ufficio Provveditorato.

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente